LAVORO.

N° 5415/09 R.G.

N° 6711 CRON.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

ASSEGNATA A SENTENZA IL 4-2-11

Udienza del 4.2.11

N. 5415/09RG

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

[redacted] con l'Avv.to Lazzati e Frugoni

..... RICORRENTE

contro

IVRI – ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA con L'Avv.to Moro e Failla

..... RESISTENTE

OGGETTO: demansionamento e risarcimento danni

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 30.6.09 il ricorrente [redacted] ha convenuto in giudizio la società IVRI – ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA chiedendo al giudice di :

dichiarare il proprio diritto al trasferimento presso uno degli appalti prossimi alla propria residenza anagrafica di Cernusco sul Naviglio via Picasso 1 ex art. 33 VI comma L. 104/92 ;

condannare la convenuta a trasferire il ricorrente presso uno tra i seguenti appalti : Cilea a Segrate, sedi Mediaset a Segrate, o Cologno M.se, Siemens (Bicocca) e CGT ad Agrate Brianza ;

condanna la società resistente a risarcire i danni conseguiti al ricorrente a causa di tale comportamento illegittimo da liquidare nella misura di € 15.936,00 a titolo di danno patrimoniale e di € 15.928,00 a titolo di danno morale ed esistenziale;

dichiarare l'avvenuto demansionamento del ricorrente a far data dal luglio 2008 e di condannare la società resistente a risarcire il relativo danno nella misura di € 15.928,00; con vittoria di spese.

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I fatti.

Il ricorrente è inquadrato nel IV livello sin dal 2004.

A seguito di una grave patologia che gli era stata diagnosticata nel gennaio 2007 (condrosarcoma al femore della gamba sinistra) e di una lunga malattia il ricorrente è stato riconosciuto persona portatrice di handicap in condizione di gravità sin dal 12.9.07 (cfr doc. 7 ricorrente) ed al tempo stesso persona inabile in modo totale e permanente (100%) sin dal 18.7.08 (cfr doc. 2 resistente).

Il ricorrente - che dal gennaio 2005 svolgeva le sue mansioni di scorta armata in borghese dell'Amministratore Delegato di Celestica - è stato assegnato :

dal settembre 2007 presso l'appalto Sisas di Pioltello;

da novembre 2007 preso IBM di Vimercate ove ha svolto mansioni di responsabile di turno gestendo e coordinando l'attività di tre colleghi nonchè un sistema di allarme composto di 18 monitor (tale mansione è stata però contestata dalla società resistente la quale ha negato lui avesse mai svolto mansione di responsabile).

In data 28.7.08 il medico del lavoro. incaricato da IVRI per la valutazione della idoneità del ricorrente alle mansioni svolte, ha accertato che pur essendo idoneo alle mansioni il ricorrente doveva essere esonerato da lavori gravosi o pesanti e che comunque comportassero una stazione eretta prolungata nonchè il lavoro notturno per un periodo di dodici mesi (cfr doc. 9 ricorr).

Dal luglio 2008 il ricorrente è stato assegnato alla Banca Regionale Europea di Milano via Monte di Pietà con mansioni di addetto alla guardiania presso un parcheggio

sotterraneo; dal 10.11.08 è stato trasferito alla sede Mediaset di Segrate ove ha svolto mansioni di addetto alla reception/accoglienza in affiancamento ad altro collega; dal 15.12.08 è stato assegnato alla sede IVRI di via Sarpi 26 a Milano per lo svolgimento di mansioni di archivista, sempre in affiancamento ad altra collega; dal 29.4.2009 è stato assegnato presso la Casa di Cura San Carlo di Milano via Pier Lombardo svolgendo mansioni di centralinista e addetto al call center; dal 19.5.09 è stato assegnato presso la sede amministrativa dell'IVRI in via Montefeltro per svolgere attività di centralinista, addetto al call center; infine con lettera in data 10.9.09 è stato licenziato.

I fatti qui elencati sono tutti pacifici in quanto documentali o in quanto entrambe le parti li hanno confermati (fatta eccezione per il periodo di lavoro svolto presso Celestica – ex IBM – dal novembre 2007 al luglio 2008)

SUL DEMANSIONAMENTO

Il ricorrente a far data dal luglio 2008 è stato demansionato.

1. Ciò appare del tutto evidente a far data 15.12.2008 quando il ricorrente è stato assegnato alla sede IVRI di via Sarpi 26 a Milano ove è stato formalmente assegnato all'attività di archivista in affiancamento alla collega [redacted]

Tuttavia tutti i testi hanno confermato quanto dedotto dal Pensato, vale a dire che nella sostanza non gli era mai stato assegnato alcun compito e pertanto egli restava del tutto inoperoso (teste [redacted]: *.....ad ottobre sono passato dalla Provincia alla città e sono stato mandato in via Sapri. Non avevo rapporti di lavoro diretti con* [redacted] *però lo vedevo presso il Comando di via Sapri. Io lo vedevo sostanzialmente in due aree: quella in cui prendiamo servizio e ritiriamo la documentazione necessaria per effettuarlo: è una specie di hall. Non gli ho mai visto fare nulla. Era sempre lì sia quando andavo a ritirare la documentazione sia quando ritornavo. Ma era del tutto privo di lavoro. Inoltre era costretto a subire i colleghi che in quella zona andavano a fumare, nonostante la contestazione che proveniva dal* [redacted] *e nonostante i cartelli che lo vietano espressamente. Lo vedevo poi in una stanzetta a vetri accanto alla centrale operativa ove pure mi reco per ritirare la documentazione. Anche lì l'ho solo visto aspettare. Non l'ho mai visto compilare moduli o altro. Gli ho anche chiesto conto di ciò ma lui mi ha risposto che gli avevano detto di stare lì a disposizione. Io l'ho visto lì fino a quando è andato in mobilità. Non sono in grado di dire con quale frequenza lo vedessi però lo vedevo abbastanza spesso anche perché io devo passare sempre da lì per il mio lavoro. La mia attesa presso i locali che ho detto varia tra il minuto ed i 10/15' in quanto a volte la documentazione e la dotazione sono già*

pronte lì; altre volte mi fanno attendere per riceverla"; teste [ ] : *"Poi quando ci siamo trasferiti tutti in via Sapri 26 a inizio 2009 da marzo o aprile ho cominciato a vederlo. Io non so di cosa si occupasse. Mi capitava di vederlo quando uscivo dal mio ufficio ma non so se fosse a disposizione o assegnato a qualche servizio. Mi è anche capitato vederlo senza fare proprio nulla. Il Comando di Mediaset era gestito da* [ ] *quello di Banca Regionale Europea da Cavallaro. Quando il ricorrente era a disposizione lì in via Sapri 26 mi è capitato di vederlo leggere il giornale o fare cruciverba. Non mi è mai capitato di mandare* [ ] *che fosse a disposizione presso qualche servizio";* teste [ ]: *" Io dal dicembre 2008 mi sono trasferito insieme a tutta la struttura da via Sapri 6 a via Sapri 26. Dal 2009 ho visto* [ ] *che era a disposizione ; nel senso che lui rimaneva a disposizione seduto in una sala per le necessità che di volta involta insorgono : andare da un cliente a ritirare qualcosa o per altre incombenze. Non ricordo per quanto tempo è rimasto lì"*). La teste [ ] ha poi ricordato di avere conosciuto il ricorrente in via Sapri quando lei era stata addetta alla archiviazione degli attestati dei corsi effettuati dalle guardie; ha precisato che [ ] avrebbe dovuto espletare la sua medesima mansione ma che nella realtà non svolgeva alcuna attività essendo di fatto a disposizione ; e quindi lo vedeva del tutto inattivo come ad esempio scrivere leggere o andare où a parlare coi graduati.

Sicchè tenuto conto della assoluta univocità delle dichiarazioni rese dagli altri testi, quelle rese dal teste [ ] *"Io ero in via Sapri 26. Quindi lo vedevo fisicamente. Talvolta era a disposizione. In un certo periodo gli è stato assegnato un compito da call center ; in altre occasioni so che gli è stato dato il compito provvisorio di mettere a posto un archivio e fare fotocopie insieme ad altri colleghi. In ogni caso dopo un po' lo vedevo negli spazi di via Sapri a disposizione quando veniva via da tali incombenze"*) appaiono poco attendibili ; e comunque il teste si è limitato forse a rilevare quella che avrebbe dovuto essere la sua mansione in astratto e non già quella che in concreto il ricorrrente era stato messo in condizione di espletare.

2. Ma a ben vedere quella condizione di sottoutilizzazione era già iniziata nel periodo precedente - nei mesi di novembre e dicembre 2008 - quando era stato addetto alla sede Mediaset di Segrate

Come ha chiarito il teste [ ] il ricorrente *"avrebbe dovuto essere addetto alla guardiola presso il passo carraio ; avrebbe dovuto controllare camion e merci. quindi aprire e chiudere il cancello. Poteva stare nella guardiola e poi alzarsi di volta in volta quando si dovesse effettuare il controllo che ho detto a merci e mezzi . Ha iniziato*

l'affiancamento. Avrebbe dovuto fare come orario dalle 9,00 alle 19,00 con due ore di pausa. Tuttavia il ricorrente nel corso dell' affiancamento aveva un orario diverso e cioè dalle 6,00 alle 13,15 e non è mai stato messo in turno se non per un paio di giorni. Dipendeva evidentemente dalla scelta del responsabile di Mediaset addetto a quella postazione che non lo riteneva in grado di svolgere la mansione ; soprattutto perché doveva fare la chiusura della falegnameria di scenografia e mettere in sicurezza il capannone. Il giro esige circa cinque minuti perché si tratta di verificare che tutto sia a posto e bisogna inserire l'allarme. Tuttavia [redacted] *diceva di non riuscire a fare tutto il percorso a causa della sua infermità. E probabilmente proprio per tale ragione Mediaset non ha mai consentito che venisse assegnato in turno. L' affiancamento è stato fatto anche in reception ; in sostanza si deve rispondere al telefono ricevere i pacchi e gestire i programmi di allarmi, smistare la posta . In sostanza gli avevamo mostrato e insegnato tutto il lavoro".* Ebbene secondo quanto ha spiegato il teste, il [redacted] era stato solo assegnato in affiancamento, ma per tutto il tempo non aveva mai svolto la mansione che competeva. E nessuna rilevanza ha la circostanza che fosse stato il committente a non volere che il ricorrente svolgesse la mansione di sua competenza; di tale assoluta inattività del ricorrente ancora una volta non può che rispondere il datore di lavoro, vale a dire l'odierna società. Peraltro tale mansione, mai svolta, avrebbe dovuto essere quella di addetto al centralino, ricevimento pacchi e smistamento posta, mansioni queste che certamente rientrano nel V e non nel IV livello retributivo.

3. Infine per quanto riguarda il periodo che va da luglio ad ottobre, occorre ricordare che il ricorrente è stato addetto - come è pacifico tra le parti - alla sede della Banca Regionale Europea di Milano via Monte di Pietà; qui il ricorrente ha dedotto di essere stato addetto ad attività di guardiania presso un parcheggio sotterraneo dell'Istituto bancario suddetto; e in tale ambito è stato spesso costretto ad accompagnare autisti e proprietari presso i parcheggi privati. Ebbene non si può dubitare che tale attività - nemmeno contestata dalla società resistente, la quale si è limitata a dedurre che il ricorrente disponeva di una guardiola ove poteva restare seduto - non era certo conforme alla professionalità propria della guardia particolare giurata.

La conseguenza di quanto accertato in via di fatto è che il ricorrente nel periodo che va dal luglio 2008 alla cessazione del rapporto - è stato gravemente demansionato perché posto in una condizione di totale inoperosità.

Per la sua liquidazione il giudice ritiene equo prendere in considerazione il parametro retributivo (cfr retribuzione indicata in ricorso in quanto non contestata pari ad €

1.241,14 mensile) liquidando il danno in una percentuale pari a circa il 50% della retribuzione per ogni mese di durata del demansionamento calcolato per il periodo di dodici mesi fino alla data del licenziamento.

La somma che ne scaturisce (€ 620,57 moltiplicati 12) calcolata all'attualità è pari a € 8.000,00 (così determinata in via equitativa, comprensiva di interessi e rivalutazione) - oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo - al pagamento della quale la società resistente deve essere condannata.

SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 33 VI COMMA L. 104/92

Come si è prima visto é documentale e pacifico che il ricorrente è stato riconosciuto persona portatrice di handicap in condizione di gravità sin dal 12.9.07 ed al tempo stesso persona inabile in modo totale permanente (100%) sin dal 18.7.08 .

Il ricorrente con lettere in date 21.1.2009 e 16.2.2009 (cfr doc. 13 e 14) ha chiesto alla società di assegnarlo ad una struttura che fosse la più vicina possibile alla propria residenza, in osservanza del disposto di legge .

Tuttavia la società ha continuando ad assegnarlo a unità distanti dalla residenza del Pensato (che si trova in Cernusco sul Naviglio) ed in particolare :

dal 29.4.2009 presso la Casa di Cura San Carlo di Milano via Pier Lombardo;

dal 19.5.09 presso la sede amministrativa dell'IVRI in via Montefeltro.

Ciò, nonostante che all'epoca dei fatti fossero disponibili appalti della società resistente a Segrate presso Cilea e Mediaset, a Cologno Monzese presso Mediaset, in Bicocca presso Siemens e ad Agrate presso CGT (fatto questi dedotti e nemmeno contestati dalla resistente).

La mancata osservanza della norma di cui all'art. 33 comma VI da parte della convenuta è stato causa di danno non patrimoniale per la maggiore penosità che il recarsi quotidianamente al lavoro determinava al ricorrente in considerazione della necessità di affrontare un tragitto nelle proprie difficili condizioni di salute .

Il danno non patrimoniale di cui si è detto va necessariamente risarcito e quantificato in via equitativa nella misura di € 50,00 per ogni giorni di lavoro e così complessivamente in € 1.100,00 mensili per i mesi che vanno dal gennaio alla data del licenziamento (con esclusione del mese di godimento delle ferie estive)

La società resistente va pertanto condannata a risarcire il danno non patrimoniale conseguito al ricorrente dalla violazione della norma di cui all'art. 33 comma VI L. 104/92 che liquida equitativamente nella misura di € 8.500,00 (importo questo

comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo

In quanto soccombente la convenuta va poi condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite determinate in € 4.000,00 (di cui € 25,00 per spese, € 1.175,00 per diritti e € 2.800,00 per onorari).

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

PQM

condanna la società resistente a risarcire il danno non patrimoniale conseguito al ricorrente dalla violazione della norma di cui all'art. 33 comma VI L. 104/92 che liquida equitativamente nella misura di € 8.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo;

dichiara che il ricorrente a far data dal luglio 2008 e fino a quella di cessazione del rapporto di lavoro è stato demansionato; condanna la società resistente a risarcire al ricorrente il relativo danno patrimoniale che liquida equitativamente nella misura di € 8,000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.000,00. Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Milano, 4.2.11

Il Giudice Dr. R.Atanasio

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 9 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Valeria Molinari